



UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N°20/2017

OGGETTO: ORDINANZA ABBANDONO DI RIFIUTI (ART.192 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. NR.152 DEL 03.04.2006). RIPRISTINO DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART.250 DEL CITATO DECRETO ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto che il D.Lgs.n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Visto, in particolare l'art.192 del suddetto decreto che prevede quanto segue:

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni.

Visto che l'art. 255 del suddetto D.Lgs. 152/2006 al comma 3 , sancisce *"Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3"*.

Considerato che in data 05.07.2017 N.ro 83/1-2/2017 di prot.llo (pervenuta al protocollo comunale n° 2762 del 07.07.2017) la Legione Carabinieri Puglia – Compagnia di Maglie - Nucleo Operativo e Radiomobile:



COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA
AREA III - ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP.
Via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE)
Tel: 0836/936008 - Fax 0836/938053
Pec: lavoripubblici.nociglia@pec.rupar.puglia.it -
e.mail: ufficiotecnico@comune.nociglia.le.it
Cod. Fisc. 83000830758 - P. IVA 01795450756

- ha constatato all'interno del campo sportivo comunale di codesto comune la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti costituito da diversi spezzoni di pavimentazione in prato erboso sintetico ammassati a formare un cumulo delle dimensioni di metri 5 x 4 ed un'altezza massima al suo centro di metri 1. Lo stesso risultava localizzato in un angolo della struttura sportiva tra gli spogliatoi e gli spalti.
- In virtù delle determinate nr.256 R.G. e 153 R. del S. datata 29.07.2016 e nr.380 R.G. e 216 R. del S. datata 19.10.2016 di codesto comune, sta procedendo per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nei confronti di **XXXXXXXXXX**, quale amministratore unico della **XXXXXXXXXX** sita in **XXXXXXXXXX**, risultata esecutrice dei lavori di rifacimento della pavimentazione in prato erboso sintetico del campo di calcetto che insiste all'interno della struttura;
- Chiede di emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ex artt.192 e 250 del D.Lgs. nr.152 datato 03.04.2006;
- Resta in attesa di ricevere copia del provvedimento.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata dalla nota della Legione Carabinieri Puglia – Compagnia di Maglie - Nucleo Operativo e Radiomobile sopra menzionata

Accertato che, per le considerazioni sopra esposte ai sensi della normativa vigente, **XXXXXXXXXX** quale amministratore unico della **XXXXXXXXXX**, risultata esecutrice dei lavori di rifacimento della pavimentazione in prato erboso sintetico del campo di calcetto che insiste all'interno della struttura, deve provvedere:

- con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati all'interno del campo sportivo, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- a ripristinare lo stato dei luoghi;
- a porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- a comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 241/1990 e succ. mod.
- il D.Lgs.n°152/2006 e s.m.i.

ORDINA

alla **XXXXXXXXXX**, quale amministratore unico della **XXXXXXXXXX** sita in **XXXXXXXXXX**, risultata esecutrice dei lavori di rifacimento della pavimentazione in prato erboso sintetico del campo di calcetto che insiste all'interno della struttura,"

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati all'interno del campo



COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA
AREA III - ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP.
Via Risorgimento 51 - 73020 Nociglia (LE)
Tel. 0836/936008 - Fax 0836/938053
Pec: lavoripubblici.nociglia@pec.rupar.puglia.it -
e.mail: ufficiotecnico@comune.nociglia.le.it
Cod. Fisc. 83000830758 - P. IVA 01795450756

sportivo, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- al **.....**, quale amministratore unico della **.....** sita in **.....**

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
- Legione Carabinieri Puglia – Compagnia di Maglie - Nucleo Operativo e Radiomobile;
- Comando della Polizia Municipale del Comune di Nociglia;
- Comando della Stazione dei Carabinieri del Comune di Nociglia;

che copia del presente Provvedimento venga :

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 10 Luglio 2017



IL SINDACO
Massimo MARTELLA

